Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9494

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Bo.Mo. nato in Marocco il (Omissis)

avverso il decreto del 05/02/2026 della Corte di appello di Torino

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Flavia Alemi, che conclude per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 15 dicembre 2025 la Corte di appello di Genova convalidava il decreto di trattenimento emesso in data 12/12/2025 dal Questore di La Spezia nei confronti di Bo.Mo.. ma tale provvedimento veniva annullato dalla Corte di cassazione, su ricorso del trattenuto, con la sentenza Sez. I, n. 1066 del 09/01/2026. La Corte di appello di Genova, quale giudice del rinvio, in data 20 gennaio 2026 emetteva un nuovo decreto di convalida del predetto decreto di trattenimento.

Con decreto emesso in data 05 febbraio 2026 la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta del Questore di Torino, convalidava il decreto di proroga del trattenimento emesso dal Questore in data 03 febbraio 2026, per il periodo di sessanta giorni dall'ultima scadenza, ritenendo permanente la condizione di straniero richiedente asilo, essendo stata la relativa domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione territoriale di Torino, con rigetto notificato il 22 gennaio 2026, e ribadendo la valutazione di pericolosità sociale del trattenuto, per le motivazioni contenute nel decreto emesso in data 20 gennaio 2026 dalla Corte di appello di Genova, e la attuale efficacia del trattenimento stesso.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Bo.Mo.. per mezzo del suo difensore avv. Maurizio Veglio, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge per il superamento dei termini per la convalida del trattenimento e la cessazione della misura restrittiva, a seguito della cassazione del primo decreto di convalida.

L'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che il provvedimento con cui il Questore dispone il trattenimento del cittadino straniero perde efficacia se la decisione sulla sua convalida non interviene nel termine stabilito, quello di 48 ore dalla trasmissione dell'atto al giudice competente, trasmissione che deve avvenire nelle 48 ore dalla sua emissione. Nel caso del ricorrente, il decreto di trattenimento fu emesso dal questore di La Spezia il 12/12/2025 e convalidato dalla Corte di appello di La Spezia il 15/12/2025, ma tale convalida venne annullata dalla Corte di cassazione. All'annullamento del provvedimento di convalida consegue il superamento del termine previsto dalla legge, essendo evidente che non è intervenuta alcuna legittima decisione sulla liceità del provvedimento di trattenimento.

La Corte di appello di Torino ha respinto tale valutazione richiamando alcune pronunce della Corte di cassazione, che sostengono che il provvedimento di trattenimento mantenga la sua efficacia, analogamente a quanto previste dall'art. 588, comma 2, cod. proc. pen., per le misure cautelari incidenti sulla libertà personale, ma tale equiparazione non è condivisibile.

Il trattenimento disposto dal questore è un provvedimento amministrativo, e l'art. 14, comma 5, T.U.I. stabilisce che il provvedimento che comporta la permanenza nel centro per tre mesi è la sua convalida, cioè un provvedimento giudiziario, che deve essere valido, oltre che tempestivo. L'annullamento della convalida pronunciata elimina del tutto tale provvedimento, per cui il trattenimento, e la privazione della libertà personale che esso comporta, prosegue in assenza di un atto motivato emesso dall'autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 13 Cost. L'equiparazione del trattenimento amministrativo ad una misura cautelare è errata, stante l'eterogeneità tra i due istituti, essendo il trattenimento amministrativo privo delle finalità preventive proprie della misura cautelare, in quanto finalizzato solo ad assicurare l'esecuzione del rimpatrio.

Alla cassazione di un provvedimento di convalida, pertanto, deve far seguito il suo annullamento senza rinvio e la cessazione del trattenimento, non potendo la sua legittimità più essere valutata, dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge, come peraltro già ritenuto dalla Cassazione civile.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore Flavia Alemi, ha depositato una memoria scritta con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, o in subordine il suo rigetto.

4. Con memoria difensiva depositata in data 03/03/2026 il ricorrente, oltre a ribadire i motivi del proprio ricorso, ha sottolineato di avere eccepito la perdita di efficacia del trattenimento, a seguito della cassazione del decreto di sua convalida e della tardività della emissione di un altro decreto di convalida da parte del giudice del rinvio, con conseguente illegittimità di ogni provvedimento successivo, e di avere impugnato la decisione della Corte di appello di Torino anche nella parte in cui ha respinto tale eccezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorrente contesta la legittimità del decreto impugnato, con cui la Corte di appello di Torino ha convalidato il decreto di proroga del suo trattenimento, stante la pendenza dei termini per impugnare la decisione di rigetto della sua richiesta di protezione, sostenendo che tale trattenimento non può essere prorogato perché l'originario decreto di trattenimento, emesso dal Questore di La Spezia in data 12 dicembre 2025, non è stato convalidato nel termine stabilito dall'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, essendo stato annullato, dalla Corte di cassazione, il provvedimento di convalida emesso dalla Corte di appello di Genova in data 15 dicembre 2025.

La tesi sostenuta dal ricorrente è errata ed in contrasto con il principio stabilito da questa Corte, di persistenza dell'efficacia del provvedimento impugnato sino alla sua effettiva rimozione, in analogia al disposto dell'art. 588, comma 2, cod. proc. pen., principio che si intende qui ribadire.

2. Questa Corte ha stabilito che "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'Appello in composizione monocratica

o del Giudice di pace, la cui proposizione non sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertà personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio" (Sez. 1, Ord. n. 9556 del 07/03/2025, Rv.287568 - 03).

Le ragioni di tale decisione attengono alla ritenuta applicabilità della legge penale alla procedura di convalida e di proroga dei trattenimenti, secondo il disposto dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 (come novellato dall'art. 18-bis, comma 1 lett. b), D.L. n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024) che, prescrivendo la proponibilità del ricorso in cassazione, contro tali provvedimenti, solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., impone di valutare la sussistenza di eventuali vizi secondo la legge penale, e di disciplinare gli effetti del ricorso in cassazione secondo le regole proprie del procedimento penale, in particolare quanto al suo effetto non sospensivo dei provvedimenti in materia di libertà personale, disciplinati dagli artt. 311, comma 5-bis, e 588, comma 2, cod. proc. pen., quest'ultimo di fatto richiamato dallo stesso art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui iK. ricorso per cassazione "non sospende l'esecuzione della misura".

L'ordinanza di convalida del provvedimento di trattenimento o di proroga di questo, emesso dal Questore, conferisce al provvedimento amministrativo, di per sé provvisorio e di breve efficacia, la natura giurisdizionale richiesta dall'art. 13 Cost. per dare legittimità ad ogni forma di restrizione della libertà personale, e diventa la fonte degli ulteriori effetti che si protraggono per il più lungo termine stabilito dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, a sua volta prorogabile seguendo le medesime scansioni procedurali.

Il giudizio di legittimità, pertanto, svolge un controllo su una decisione del Giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, che produce un effetto dispositivo duplice, che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto e all'ordinanza applicativa di una misura restrittiva della libertà personale. Proprio perché il provvedimento di convalida del trattenimento conferisce legittimità di fonte giurisdizionale al protrarsi di una limitazione della libertà personale, che va ben oltre i termini ristretti fissati dall'art. 13, comma 2, Cost. per le restrizioni provvisoriamente disposte dall'autorità di pubblica sicurezza, il legislatore ha ritenuto necessario assicurare un presidio di garanzia più intenso, disponendo che il controllo circa l'assenza di vizi avvenga all'interno dell'area penale, certamente quella più adatta a contemperare le esigenze di prevenzione generale con quelle di tutela della libertà personale (cfr. Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 01).

2.1. Sulla base di queste valutazioni si è ritenuto, da parte di questa Corte, che il sistema della cautela personale penale debba trovare ingresso, in quanto compatibile, nel sistema di controllo delle decisioni di convalida dei provvedimenti in materia di trattenimento, applicandovi i suoi meccanismi di bilanciamento tra limitazioni della libertà e garanzie.

La procedura di impugnazione prevista per tali provvedimenti, che contempla il solo giudizio di legittimità, non preceduto da un grado di merito, consente di fare riferimento all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la facoltà, alternativa a quella di adire il Tribunale per il riesame, di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare, facendo valere tuttavia solo vizi di violazione di legge, analogamente a quanto previsto dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998. Il vizio di violazione di legge peraltro, come noto, può contemplare l'assenza di motivazione, per inesistenza o mera apparenza, nonché l'ipotesi di una motivazione che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284): è dunque possibile che la valutazione del giudice di legittimità porti ad una statuizione di annullamento con rinvio, per un nuovo giudizio sugli elementi e sulle questioni non valutate.

Nel caso di una simile decisione, di annullamento con rinvio, fatto salvo il termine massimo di efficacia o di proroga del trattenimento, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in presenza dell'impugnazione della convalida, continuerà a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, così come previsto con riguardo ai provvedimenti applicativi della misura cautelare personale disciplinata dalle norme processuali penali. A fronte del noto principio di cui all'art. 588, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo", esattamente sovrapponibile al dettato del secondo periodo dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, il già citato art. 311 cod. proc. pen. non fa derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né, tanto meno, dalla sua sospensione o dall'eventuale esito interlocutorio.

L'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come già evidenziato, disciplina l'eventualità dell'annullamento con rinvio non solo del provvedimento del Tribunale per il riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della misura ma

anche di quest'ultimo, ove impugnato direttamente dinanzi al giudice di legittimità, e fissa termini assai ristretti perché il giudice procedente decida nel disposto giudizio, ma nel frattempo la misura cautelare rimane efficace, anche quando l'annullamento consegua all'accoglimento di una censura di violazione di legge, ma la Corte di cassazione abbia disposto nuovo giudizio per valutare l'emendabilità della decisione.

2.2. Anche il giudizio di convalida del trattenimento conseguente all'annullamento con rinvio del decreto di convalida già emesso è di fatto contenuto in termini assai ristretti, dovendosi applicare la medesima procedura seguita per l'emissione dell'originario provvedimento, e in ogni caso l'efficacia del provvedimento di convalida è destinata a cessare nel tempo stabilito dal legislatore, a prescindere dalla durata del procedimento di impugnazione, non avendo peraltro il legislatore stabilito eventuali conseguenze per l'inosservanza del termine per il deposito della decisione di questa Corte, previsto dall'art. 22, comma 4, legge n. 69/2005 applicabile a seguito della sentenza Corte Cost. n. 39/2025. Ne consegue che il provvedimento di convalida rimane efficace fino alla scadenza, se non viene annullato senza rinvio.

L'affermazione del ricorrente, circa l'inapplicabilità al trattamento amministrativo della disciplina prevista per le misure cautelari personali, per la eterogeneità tra le due tipologie di provvedimento, non è condivisibile: l'analogia deve essere valutata con riferimento, non al trattenimento disposto dal Questore, bensì con riferimento al provvedimento di convalida che costituisce la base giurisdizionale della privazione della libertà, tale da rendere quest'ultima conforme al parametro costituzionale. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria rende legittima tale privazione, e ad esso, pertanto, può essere applicata la previsione degli artt. 588, comma 2, cod. proc. pen. e 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., stante l'identità della ratio ad essi sottostante.

3. Il decreto di trattenimento emesso dal Questore di La Spezia in data 12 dicembre 2025, pertanto, non ha cessato di avere qualsiasi effetto, perché la decisione sulla sua convalida è intervenuta nel termine di legge, stante la pronuncia della Corte di appello di Genova emessa in data 15 dicembre 2025 e la successiva pronuncia della medesima Autorità Giudiziaria emessa in data 20 gennaio 2026 a seguito dell'annullamento con rinvio della prima decisione, per una nuova motivazione, non avendo tale annullamento fatto venir meno l'efficacia del primo, tempestivo decreto di convalida.

La proroga della durata del trattenimento, pertanto, è stata emessa legittimamente, stante la persistente efficacia del provvedimento di convalida del decreto questorile.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.